

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“NOA APS”

TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016, n. 106 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale denominata “NOA APS” (di seguito, “l'Associazione”).

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico, autonomo, pluralista e apartitico, costituito senza fini di lucro e non è pertanto consentita, nemmeno indirettamente, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, comunque denominati, ai fondatori, agli associati, ai lavoratori, ai collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La denominazione sociale contiene l'indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS”, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Codice del Terzo Settore, e tale indicazione dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'Associazione.

L'Associazione può operare e presentarsi al pubblico anche con un nome distinto dalla propria denominazione legale (marchio, nome commerciale o nome dello spazio in cui opera); l'adozione o la modifica di tale nome non costituisce modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di utilizzare la denominazione “NOA APS” in tutti gli atti ufficiali.

L'Associazione può affiliarsi a uno o più enti di promozione sociale a rilevanza nazionale (quali, a titolo esemplificativo, ARCI e AICS), su delibera del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei rispettivi regolamenti di affiliazione e senza che ciò comporti modifica statutaria o vincoli incompatibili con la piena autonomia dell'Associazione.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna (BO), in Via Ferrarese n. 169, CAP 40128. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo, non costituisce modifica statutaria; l'Associazione è comunque tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione di sede agli enti gestori di pubblici registri o albi cui risulti iscritta, incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione può, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire e sopprimere sedi secondarie, operative o recapiti sul territorio nazionale.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è stabilita in 50 (cinquanta) anni a decorrere dalla data di costituzione, salva proroga da deliberarsi da parte dell'Assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, prima della scadenza del termine.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 4 – Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, con l'obiettivo di creare e animare un hub culturale interdisciplinare, multidisciplinare e poliartistico dove promuovere l'espressione artistica, la formazione nonché la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica applicata alle arti. Uno spazio di incontro in cui arte e cultura, in ogni loro forma ed espressione, possano manifestarsi liberamente e le persone

possano incontrarsi; uno spazio dedicato alla creatività e alla curiosità in cui coltivare le proprie passioni — facendo arte o fruendone — e scambiarsi spunti e suggestioni.

Rientrano tra le forme d'arte e di cultura promosse dall'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il teatro, la danza, il circo e le arti performative, la musica e le arti sonore, le arti visive e figurative, la fotografia, il cinema e le produzioni audiovisive e multimediali, la letteratura e l'editoria, l'artigianato artistico, nonché ogni altra forma espressiva, tradizionale o innovativa, che favorisca la crescita culturale e la partecipazione della comunità.

L'Associazione persegue tali finalità secondo tre principi fondanti: l'inter-attività, favorendo l'incontro e la contaminazione tra diverse forme artistiche e culturali — libere di esprimersi, ricercare, sperimentare e restituire al pubblico i propri percorsi, anche attraverso progetti di interazione tra le arti e restituzioni poli-artistiche a cadenza regolare, e lavorando in rete con altre realtà del territorio, vicine e lontane; l'inter-cultura, mantenendo il proprio spazio aperto a tutte le culture e favorendo il dialogo e l'integrazione tra forme culturali diverse, con particolare attenzione al territorio circostante, in un contesto super partes e non fazioso, sempre nel rispetto della libertà e dei diritti collettivi e individuali; l'inter-generazione, prestando particolare cura alle nuove generazioni, ascoltandone le istanze e favorendo lo scambio di esperienze, conoscenze e punti di vista tra generazioni diverse.

L'Associazione contribuisce così alla crescita culturale e civile dei propri associati e dell'intera comunità di riferimento.

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, anche mediante il coinvolgimento di università, enti di ricerca e istituzioni accademiche, con particolare attenzione ai progetti che coinvolgono le arti e le tecnologie;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione della dispersione e al contrasto della povertà educativa;
- s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'elenco delle attività di interesse generale sopra indicate potrà essere integrato o modificato con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – Attività diverse e raccolta fondi

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito atto del Consiglio Direttivo, coerentemente con le linee di indirizzo dell'Assemblea e con la normativa vigente.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le attività diverse: il noleggio e il subaffitto di sale e spazi a terzi per eventi, conferenze o iniziative non direttamente riconducibili alle attività di interesse generale; la gestione di un servizio bar in occasione di eventi e attività svolte presso la sede, anche nelle forme previste per i circoli affiliati a enti di promozione sociale nazionali; nonché ogni altra iniziativa accessoria e strumentale coerente con le finalità statutarie.

L'Associazione può realizzare raccolte fondi pubbliche, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o cessione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e con obbligo di rendicontazione separata, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune, nonché ogni atto o contratto necessario o utile alla realizzazione, diretta o indiretta, degli scopi istituzionali.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI

Art. 7 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere associate dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e si impegnino a realizzarle, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica o religiosa. I minorenni possono associarsi nei modi e termini di legge, tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Possono altresì essere associati altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Non sono ammesse limitazioni in relazione alle condizioni economiche degli aspiranti soci, né discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione. Non è ammesso il diritto di trasferimento della quota associativa a qualsiasi titolo, né la partecipazione sociale può essere collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La qualifica di socio, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto.

Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea, indipendentemente dalla data di adesione, dall'entità della quota versata o da eventuale qualifica di socio fondatore; non sono ammesse forme di voto plurimo o ponderato tra soci persone fisiche, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Art. 8 – Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio presenta domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando dati anagrafici e recapiti e impegnandosi ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e delibere degli organi sociali. Per i minorenni la domanda è controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale; per le persone giuridiche, dal legale rappresentante.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere da esso delegato, delibera sulla domanda entro sessanta giorni secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità statutarie, e ne dà comunicazione all'interessato. La qualifica di socio si acquisisce con l'accettazione della domanda e il versamento della quota associativa.

In caso di diniego, motivato e comunicato per iscritto, l'interessato può presentare ricorso, entro sessanta giorni, alla prima Assemblea utile, ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

Art. 9 – Diritti e doveri dei soci

I soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di: partecipare alla vita associativa e a tutte le iniziative promosse dall'Associazione; votare in Assemblea, secondo il principio “una testa, un voto”; godere dell'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali; prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione amministrativa, con richiesta scritta e ragionevole preavviso.

I soci sono tenuti a: osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere degli organi sociali; versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari; astenersi da comportamenti in contrasto con le finalità e i valori dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non è in alcun caso rimborsabile.

L'Assemblea può stabilire diverse categorie di quota associativa, correlate a differenti livelli di partecipazione economica alla vita dell'Associazione, cui possono corrispondere vantaggi nella fruizione dei servizi resi dall'Associazione (agevolazioni economiche, priorità di accesso a corsi ed eventi), fermo restando che tali categorie non incidono in alcun modo sul diritto di voto né sull'elettorato attivo e passivo, identici per tutti i soci ai sensi dell'Art. 7.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per: decesso o estinzione, per gli enti; recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; decadenza per mancato versamento della quota associativa, decorso il termine indicato nel sollecito; esclusione.

Il socio receduto o escluso, e i suoi eredi in caso di decesso, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote versate.

Art. 11 – Esclusione e procedimento disciplinare

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato, per gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti, per comportamenti contrastanti con le finalità associative, ovvero per danni morali o materiali arrecati all'Associazione. Gli addebiti sono contestati per iscritto, con facoltà di replica per l'interessato.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla prima Assemblea utile, che decide in via definitiva. Fino alla decisione dell'Assemblea, il provvedimento resta sospeso; l'esclusione diventa efficace con l'annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera assembleare.

Art. 12 – Volontari e attività di volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, personale, spontanea e gratuita dai propri associati per il perseguimento delle proprie finalità; può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro dipendente o autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti necessari al regolare svolgimento delle attività e secondo la normativa vigente.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione.

L'Associazione iscrive i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro e provvede, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, alla loro assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IV – PATRIMONIO E RENDICONTAZIONE

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi associativi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- rendite patrimoniali;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 14 – Patrimonio e divieto di distribuzione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e beni acquisiti a qualsiasi titolo, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge e nel rispetto delle soglie dimensionali previste dal Codice del Terzo Settore, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo proroga per comprovata necessità.

Il residuo attivo di ciascun esercizio è destinato, su decisione dell'Assemblea, al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante accantonamento a riserva; è in ogni caso escluso qualsiasi riparto tra gli associati.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o se nominati facoltativamente dall'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; l'accesso alle cariche non può essere in alcun modo vincolato o limitato, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 17 – Assemblea: composizione e convocazione

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto ed ogni socio può rappresentare in Assemblea, per delega scritta, non più di un (1) altro socio.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare espressamente gli argomenti all'ordine del giorno per i quali viene rilasciata e le eventuali istruzioni di voto del delegante; non è ammessa la delega in bianco. In assenza di indicazioni specifiche su singoli argomenti, la delega si intende conferita per la generalità degli argomenti all'ordine del giorno, purché ciò risulti espressamente dal testo della delega stessa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso scritto, contenente data, ora, luogo (anche in videoconferenza) e ordine del giorno, comunicato con almeno quindici giorni di preavviso. È convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

È ammesso l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio partecipante, ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 – Validità e votazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, personalmente o per delega; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le delibere di modifica dello Statuto richiedono, in prima convocazione, la presenza di almeno i due terzi degli associati (anche per delega) e il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati (anche per delega) e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti. Le delibere di trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio richiedono, in ogni caso e indipendentemente dal numero dei presenti, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, oltre alle competenze inderogabili previste dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e le linee generali del programma di attività;
- determina l'importo della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le relative azioni;
- delibera in via definitiva sui ricorsi avverso il diniego di ammissione o i provvedimenti di esclusione dei soci;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento ad essa riservato dalla legge o dal presente Statuto.

Le competenze sopra elencate sono inderogabili ai sensi dell'art. 25 del Codice del Terzo Settore e non possono essere sottratte all'Assemblea né attribuite in via esclusiva o preferenziale ad alcun socio, organo o carica sociale, anche laddove il presente Statuto disciplini modalità di composizione degli organi elettivi.

Art. 20 – Consiglio Direttivo: composizione e durata

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore ed è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni che non si trovino in condizioni di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci persone fisiche.

La composizione del primo Consiglio Direttivo, con l'indicazione del/la Presidente e del/la Tesoriere per il primo mandato, è stabilita nell'atto costitutivo tra i soci fondatori.

Art. 21 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/la Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno tre volte l'anno, nonché quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene con comunicazione scritta, anche via e-mail, almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta. È ammesso lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti.

In caso di decadenza di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, salvo ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile; se decade la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade e il/la Presidente uscente convoca l'Assemblea per le nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con esclusione delle sole materie riservate all'Assemblea. In particolare: convoca l'Assemblea ed esegue le relative delibere; predispone il bilancio; delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; delibera sulle attività diverse di cui all'art. 6; stipula gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali; cura la gestione dei beni sociali; predispone gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire, anche a soggetti esterni al Consiglio, incarichi di Direzione Artistica e di Direzione Esecutiva, definendone compiti, poteri e durata con apposita delibera o regolamento interno, nonché istituire il Comitato Artistico di cui all'art. 27.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; le eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 – Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il/la Presidente e, se ritenuto opportuno, il/la Vicepresidente. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del/la Presidente spettano al/la Vicepresidente o, in mancanza, al consigliere più anziano di carica.

Art. 24 – Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il/la Tesoriere, cui sono affidate la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, la tenuta della contabilità e dei libri contabili obbligatori, e la predisposizione dei documenti contabili e delle bozze di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo e, per l'approvazione, all'Assemblea.

Il/la Tesoriere ha, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, la firma — congiunta o disgiunta rispetto a quella del/la Presidente — sui conti correnti e sugli strumenti di pagamento dell'Associazione, sugli ordini di pagamento, sui mandati di incasso e sugli altri atti di ordinaria gestione finanziaria e bancaria, e riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento economico-finanziario dell'Associazione, segnalando tempestivamente eventuali criticità.

Art. 25 – Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, nei casi e con le modalità previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, ovvero quando ne ravvisi comunque l'opportunità. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ed esercita compiti di monitoraggio sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ove ricorrano le condizioni di legge, o su decisione dell'Assemblea, è nominato altresì un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 26 – Collegio dei Garanti (organo di garanzia facoltativo)

L'Assemblea può, ove lo ritenga opportuno, istituire un Collegio dei Garanti quale organo di garanzia interna, con il compito di decidere sui ricorsi in materia di ammissione, diniego del rinnovo della tessera ed esclusione dei soci, nonché di dirimere le controversie tra soci e tra soci e organi sociali. Il Collegio, se nominato, dura in carica tre anni ed è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 27 – Comitato Artistico (organo consultivo facoltativo)

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Artistico, con funzioni consultive e di indirizzo in merito alla programmazione artistica e culturale dell'Associazione, composto da rappresentanti delle realtà attive negli spazi dell'Associazione e dai docenti dei corsi organizzati o ospitati. La composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica del Comitato Artistico sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Artistico non è titolare di poteri deliberativi né di rappresentanza dell'Associazione e non sostituisce le competenze degli organi sociali previsti dal presente Statuto e dal Codice del Terzo Settore.

TITOLO VI – SCIoglimento

Art. 28 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 18 del presente Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, con espressa esclusione di qualunque riparto tra gli associati, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, tra gli associati oppure tra questi e gli organi sociali, sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Art. 30 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.